



Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, avendo disposto la convocazione ordinaria della XVI Assemblea nazionale dell’ACI a Roma dal 28 aprile al 1 maggio 2017, in applicazione all’art. 27 comma 2 punto -f) dello Statuto, nella sua seduta del 15 – 16 ottobre 2016, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 3 punto f) del Regolamento nazionale di attuazione, con la seguente delibera stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature, al fine di eleggere i membri del Consiglio nazionale, atto di competenza dell’Assemblea nazionale in conformità all’art. 27 comma 1 dello Statuto e art. 19 del Regolamento nazionale di attuazione.

Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana

DELIBERA

*le modalità per la presentazione delle candidature
per l’elezione del Consiglio nazionale*

ITER DELIBERATIVO PER LA FORMULAZIONE DELLE CANDIDATURE

a) Proposte dai collegamenti regionali

Le candidature dovranno essere deliberate dai Consigli regionali elettivi. Le stesse potranno raggiungere un massimo di due nominativi per ogni lista (Adulti, Giovani, Responsabili dell’ACR), e devono riguardare soci delle associazioni diocesane della regione proponente. Le candidature stesse vanno inviate alla Segreteria generale, corredate dal verbale della seduta in cui sono state deliberate, sottoscritto dal Delegato regionale e dal segretario verbalizzante. Le modalità di determinazione delle candidature sono le seguenti:

- il Delegato regionale nella lettera di convocazione del Consiglio regionale – in cui è inserito all’ordine del giorno l’argomento della formulazione delle candidature – chiederà ai Presidenti diocesani se e quali candidature le rispettive Associazioni diocesane intendano presentare nelle tre liste per la elezione del nuovo Consiglio nazionale;
- i Consigli diocesani potranno proporre al Consiglio regionale, tra i soci della diocesi di appartenenza, una candidatura per ciascuna lista da presentare per la elezione in Consiglio nazionale attraverso una votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Sarà cura di ogni Associazione diocesana assicurarsi della disponibilità delle persone indicate. Ogni membro del Consiglio diocesano esprimerà per ogni lista il proprio voto sulle candidature indicando su schede distinte, una sola preferenza per lista. Risulterà eletto come candidato, colui che avrà riportato il maggior numero di voti, e a condizione che abbia raggiunto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti;
- i Presidenti diocesani comunicheranno per iscritto al Delegato regionale tali candidature e consegneranno allo stesso, prima della riunione del Consiglio regionale, copia del verbale della relativa votazione da parte del rispettivo Consiglio diocesano;
- il Consiglio regionale delibera sulle candidature con votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Ogni membro del Consiglio regionale esprimerà il proprio voto sulle candidature, indicando, su schede distinte, una sola preferenza per lista. Risulteranno eletti i candidati, due per ciascuna lista, che avranno riportato il maggior numero di voti, a condizione che abbiano raggiunto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti.

b) Durante la XVI Assemblea nazionale

Durante la XVI Assemblea nazionale e nei termini del Regolamento Assembleare potranno essere presentate proposte di candidatura per ogni lista (Adulti, Giovani, Responsabili dell’ACR); ciascuna singola candidatura dovrà essere corredata dalla firma di almeno 50 membri dell’Assemblea.

Ciascun membro dell’Assemblea può sottoscrivere una sola candidatura per ogni lista.